



Bruxelles, 11.12.2020
COM(2020) 794 final

2020/0352 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (di seguito "l'accordo")¹.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato

Obiettivo dell'accordo è favorire una graduale apertura dell'accesso al mercato e conseguire una più stretta armonizzazione con la normativa dell'UE, anche nei settori della sicurezza, della gestione del traffico aereo, della regolamentazione economica, della protezione dei consumatori e dell'ambiente. Le norme dovrebbero essere fondate sulla pertinente legislazione in vigore nell'Unione europea, come stabilito nell'allegato VI di tale accordo.

L'accordo è entrato in vigore il 19 marzo 2018.

2.2. Il comitato misto

L'articolo 22 dell'accordo istituisce un comitato misto, responsabile della gestione e della corretta attuazione dell'accordo.

A tal fine il comitato coopera in una serie di settori, emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi espressamente previsti dall'accordo. I suoi compiti principali consistono nel cooperare mediante: a) la promozione di scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza, nel settore ambientale, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le bande orarie) e della tutela dei consumatori; b) il periodico esame degli effetti sociali dell'accordo nel corso della sua attuazione, segnatamente nel settore dell'occupazione, e la messa a punto di risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime; c) la presa in considerazione di settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell'accordo, compresa la raccomandazione di emendamenti dell'accordo;

In aggiunta, conformemente all'articolo 5 (Investimenti) dell'accordo, il comitato misto esamina gli aspetti riguardanti gli investimenti bilaterali di partecipazione di maggioranza o le modifiche al controllo effettivo dei vettori aerei delle parti.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato misto stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nella sua prima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto (di seguito "l'atto previsto").

¹ Decisione (UE) 2018/146 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (GU L 26 del 31.1.2018, pag. 4).

La finalità dell'atto previsto è l'adozione del regolamento interno alla base dell'organizzazione e del funzionamento del comitato misto, in conformità all'articolo 22, paragrafo 6, dell'accordo, al fine di consentire la corretta attuazione dell'accordo.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione dovrebbe garantire il sostegno all'adozione del regolamento interno del comitato misto istituito dall'accordo. La posizione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente proposta di decisione del Consiglio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia in questo caso dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici poiché avrà carattere vincolante per le parti nel diritto internazionale.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

Alla luce di quanto precede, la base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il trasporto aereo.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto stabilirà il suo regolamento interno e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2018/146 del Consiglio¹ l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, ("l'accordo"), che è entrato in vigore il 19 marzo 2018.
- (2) L'articolo 22 dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire la gestione e corretta attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
- (4) Al fine di garantire la corretta attuazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione del comitato misto che stabilisce il proprio regolamento interno vincolerà l'Unione. La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

¹ Decisione (UE) 2018/146 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (GU L 26 del 31.1.2018, pag. 4).

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*